



# COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

Copia

Deliberazione N° 24 del 22-09-2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.**

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di settembre alle ore 20:35, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO BASSI GABRIELLA il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

Seduta **Pubblica** , di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>BASSI GABRIELLA</b>	<b>P</b>	<b>TREVISAN ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>ZAMPIERON TIZIANO</b>	<b>P</b>	<b>RONCO CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>SANDONA' FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>CARLI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>SOVILLA DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>MAZZILLI MATTEO</b>	<b>P</b>
<b>BALDISSERI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>POLATI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>CECCATO PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>GIULIARI LUISA</b>	<b>P</b>
<b>ALLEGRO EDDI</b>	<b>P</b>		

Partecipa il Segretario Comunale Sorace Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor BASSI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Consiglio Comunale**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Pietro in Gu e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente sub A) a farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione contenente la ricognizione delle partecipazioni di ETRA S.p.a. trasmessa con nota pervenuta in data 08.06.2017, ns. protocollo n. 5123, di cui all'allegato sub B) che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

VISTE le schede di rilevazione trasmesse dalle società partecipate e non partecipate direttamente dal Comune di San Pietro in Gu , di cui all'allegato sub C) che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28.07.2017 avente per oggetto: monitoraggio dello stato di esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 20 e dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 in ordine alla ricognizione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che la delibera citata è stata adottata senza tener conto delle linee d'indirizzo della Corte dei Conti del 19 luglio 2017 si ritiene necessario riapprovare la revisione straordinaria con il presente atto;

PRESO ATTO che l'Ente, pur partecipando a Consorzi, essendo queste forme associative di cui al capo V del titolo II del D. Lgs. 267/2000, non sono oggetto di ricognizione

TENUTO CONTO del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

AVUTA l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco invita il Segretario Comunale a relazionare.

Il Segretario Comunale: il T.U. sulle società partecipate (D.Lgs. 175 del 2016) fissa il termine del 30 settembre per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dagli Enti Locali all'entrata in vigore del decreto, il 23 settembre dello scorso anno.

La competenza è del Consiglio Comunale che deve verificare se vi sono società

- Da eliminare
- Da mantenere
- Da razionalizzare (fusione, soppressione, messa in liquidazione).

Il Consiglio Comunale si era già espresso con la delibera n. 18 del 28 luglio ma, qualche giorno prima, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti aveva approvato delle LINEE D'INDIRIZZO per la revisione straordinaria delle partecipazioni specificando i documenti che vanno allegati alla delibera e che vanno trasmessi alle sezioni regionali, alle società ed al Ministero dell'Economia e finanze:

All. A – Piano di revisione

All. B – Elenco società da mantenere, dismettere o razionalizzare con le motivazioni

All. C -Schede di ogni società partecipata direttamente o indirettamente.

SI PASSA ALLA VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, che ha il seguente esito:

Voti a favore:	n. 13
Contrari	n. /
Presenti	n. 13

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come contenute nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di individuare le partecipazioni da mantenere, da dismettere o da razionalizzare come risultano dall'allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con le motivazioni ivi indicate, e che si approva con il presente atto;

- 3) di approvare altresì le schede delle società partecipate dall'Ente, dirette ed indirette, allegate sub C) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Ed inoltre, vista l'urgenza, il Sindaco pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Voti a favore:	n. 13
Contrari	n. /
Presenti	n. 13

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 20-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 20-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to BASSI GABRIELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 31-10-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.819.,

San Pietro in Gu, 31-10-2017

L'incaricato della pubblicazione  
F.to Pizzolato Maria Grazia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

### ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);  
è divenuta esecutiva in data 10-11-2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

San Pietro in Gu, 11-11-2017

Il Segretario Comunale  
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro in Gu, 31-10-2017

Il Funzionario Incaricato  
Pizzolato Maria Grazia

---

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/>	Segreteria	<input type="checkbox"/>	Vigilanza
<input type="checkbox"/>	Economico - Finanziario	<input type="checkbox"/>	Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
<input type="checkbox"/>	Personale	<input type="checkbox"/>	Edilizia Privata
<input type="checkbox"/>	Cultura - Sport	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Tributi	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Attività Produttive	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Demografici	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Assistenza alla Persona	<input type="checkbox"/>	

